



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 34 del 04/12/2021

Proponente: **Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo**

Oggetto:

Misure di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus attraverso il rafforzamento dell'uso delle mascherine

Il SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie è prevedibile a Cecina, per la sua valenza turistica, commerciale, culturale e sportiva, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato, anche all'aperto si verifichi il suddetto incremento di persone concentrato in particolare nelle zone dedite principalmente allo shopping ed alle passeggiate;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021 (obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro);

Ritenuto, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Cecina, che occorra rafforzare le misure di prevenzione nelle festività natalizie, prevedendo l'obbligo di avere sempre a disposizione e pronte all'uso le mascherine, preferendo almeno quelle del tipo FFP2, da indossare anche nei luoghi all'aperto nei casi in cui si entri in contatto con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare ad una distanza inferiore a 2 metri, e comunque quando ci siano relazioni verbali, ed in tutti i casi in cui si ravvisi il

seppur minimo assembramento, come nel caso di raggruppamenti per file di attesa o relazioni interpersonali;

Evidenziato che a tal fine, nei giorni festivi e prefestivi, nel centro cittadino l'amministrazione metterà a disposizione gratuitamente, grazie all'ausilio delle associazioni di volontariato, mascherine del tipo FFP2;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Il Decreto-legge 26/11/2021, n° 172;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, considerato il periodo natalizio e l'afflusso turistico nel territorio del Comune di Cecina;

INFORMATO il Prefetto di Livorno;

DISPONE

l'obbligo di avere sempre a disposizione e pronte all'uso le mascherine, preferendo almeno quelle del tipo FFP2, da indossare anche nei luoghi all'aperto nei casi in cui si entri in contatto con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare ad una distanza inferiore a 2 metri, e comunque quando ci siano relazioni verbali, ed in tutti i casi in cui si ravvisi il seppur minimo assembramento, come nel caso di raggruppamenti per file di attesa o relazioni interpersonali;

ORDINA ALTRESI'

Alla Polizia Municipale e a quanti ne abbiano titolo, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

- di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e di comunicarla ai soggetti gestori dei Servizi ed alle Associazioni interessate;

- la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Livorno

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Regione Toscana

Polizia Municipale

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e sino al 15/01/2022, in collegamento con le disposizioni nazionali in materia di emergenza sanitaria;

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione in violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 400,00.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.